

Legge regionale 14 aprile 1995, n.61

Bilancio di previsione 1995 - 1a variazione

ARTICOLO 1

1. Agli stati di previsione dei residui, della competenza e della cassa delle entrate e delle spese del bilancio di previsione 1995 sono apportate le variazioni indicate negli allegati A) e B).

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma precedente il bilancio di previsione 1995 e' modificato nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

	In aumento	In diminuzione	Totale
Competenza			
Entrata	1.337.000.000.	11.600.000.000	10.263.000.000
Spesa	837.000.000	11.100.000.000	10.263.000.000
Totale	500.000.000	500.000.000	
Cassa			
Entrata	1.337.000.000	11.600.000.000	10.263.000.000
Spesa	837.000.000	11.100.000.000	10.263.000.000
Totale	500.000.000	500.000.000	

ARTICOLO 2

1. Ai sensi dell'art. 1 della LR 9.4.1990, n. 40 la quota di spesa delle leggi regionali per l'anno 1995 e' modificata, per competenza e per cassa, con la presente legge nell'importo indicato al prospetto allegato B).

ARTICOLO 3

1. Per l'anno 1995 il fondo iscritto sul cap. 16340 del bilancio 1995, a modifica dei criteri stabiliti dall'art. 24 della LR 24.4.1984 n. 25 come sostituito dalla LR 16.10.1989 n. 63, e' ripartito nel modo seguente:

- a) nella misura del 7% per le finalita' di cui alla lett. a) dell'art. 24;
- b) nella misura del 14% per le finalita' di cui alla lett. b) dell'art. 24;
- c) nella misura del 40% per le finalita' di cui alla lett. c) dell'art. 24;
- d) nella misura del 23% per le finalita' di cui alla lett. d) dell'art. 24;
- e) nella misura del 16% per le finalita' di cui alla lett. e) dell'art. 24.

ARTICOLO 4

1. L'autorizzazione di spesa per l'anno 1994 di cui all'art. 35 della LR 12.4.1994 n. 29 disposta per l'importo di L. 5.000.000.000 a carico del capitolo 24240 e già ridotta di L. 1.900.000.000 con l'art. 3, IV comma della LR 17.8.1994 n. 66, e' ulteriormente ridotta di L. 2.000.000.000, e' rideterminata in L. 1.100.000.000 ed e' differita all'anno 1995 con imputazione a carico dello stanziamento del cap. 24240.

ARTICOLO 5

1. E' disposta per l'anno 1995 l'autorizzazione di spesa di L. 2.000.000.000 a favore dell'Opera primaziale di Pisa a titolo di contributo per interventi di restauro del Camposanto monumentale dell'Opera primaziale di Pisa.

2. L'erogazione del contributo e' disposta sulla base delle necessita' di spesa documentate dall'Opera primaziale di Pisa. A tal fine e' autorizzata l'istituzione sul bilancio 1995 del cap. 24242 con uno stanziamento di L. 2.000.000.000. Il contributo di cui al primo comma e' soggetto agli obblighi di rendicontazione.

ARTICOLO 6

1. Nell'elenco delle spese obbligatorie di cui all'art. 93 della LR 6.5.1977 n. 28 approvato con l'art. 8 della LR 19.1.1995 n. 8, sono inseriti i seguenti capitoli:

Cap. 50160

Spese relative all'esercizio funzioni già esercitate enti diversi e trasferite alle regioni ai sensi DPR 24.7.77 n. 616 P.M.

Cap. 50195

Spese pagamento oneri gravanti patrimonio soppressi enti turistici e trasferito regione P.M.

2. Nell'elenco delle somme percepite per conto terzi e partite di giro diverse di cui all'art. 94 della LR 6.5.1977, n. 28, approvato con l'art. 8 della LR 19.1.1995, n. 8, sono inseriti i seguenti capitoli di nuova istituzione:

Cap. 60302

Recupero da parte dello Stato di somme per il finanziamento della spesa sanitaria (art. 11 comma 17 DLgs 30.12.92 n. 502) 5.400.000.000.000

Cap. 60304

Deposito su c/c sanitario aperto Tesoreria Cent.le Stato somme provenienti attribuzioni FSN contributi sanitari e anticipazioni dallo

Stato 10.800.000.000.000

Cap. 60306

Deposito su c/c programmi comunitari aperto
Tesoreria Centrale Stato somme provenienti da
contributi e assegnazioni dell'Unione Europea e
dello Stato 200.000.000.000

Cap. 60308

Deposito su c/c destinaz. indistinta aperto
Tesoreria Centrale Stato somme provenienti da
contributi assegnazioni Stato e altri soggetti
2.500.000.000.000

3. Nell'elenco dei fondi globali approvato con l'art. 8 della
LR 19.1.1995, n. 8 e' inserito con imputazione al cap. 50060 il
seguinte intervento:

"Partecipazione azionaria al capitale sociale
della Societa' Aeroporto Toscano Galileo
Galilei (SAT) SpA" 740.000.000

ARTICOLO 7

1. E' autorizzata l'istituzione nel bilancio regionale del
capitolo 24988 nella parte "entrata" con la denominazione
"Entrate derivanti dalle residue operazioni di liquidazione
dell'Associazione Teatro Regionale Toscano" e del capitolo 25638
nella parte spesa "Spese derivanti dalle residue operazioni di
liquidazione dell'Associazione Teatro Regionale Toscano
finanziate con le entrate della liquidazione stessa".

2. La Giunta regionale e' autorizzata con propria delibera, ai
sensi dell'art. 91 della LR 6.5.77 n. 28 e successive
modificazioni, ad iscrivere sui capitoli di cui al I comma le
risultanze del bilancio di liquidazione alla data del 28.2.1995
redatto dal collegio dei liquidatori nominato con decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 237 del 16.7.1991 e
successivamente prorogato fino alla ultima scadenza del 28.2.1995
con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 51 del
3.2.1995.

ARTICOLO 8

1. I fondi speciali rischi costituiti presso la Fidi Toscana spa
ai sensi e per gli effetti di cui alla LR 14.11.1988 n. 83,
modificata dalla LR 7.8.1990 n. 62 e alla LR 26.4.1993 n. 27 sono
unificati in un unico fondo rischi con il quale garantire le
iniziative previste a favore delle nuove imprese dalle citate
leggi regionali.

2. La denominazione del cap. 2180 del bilancio del corrente

esercizio e' modificata come segue "Fidi Toscana spa - Fondo rischi per garantire le iniziative previste a favore delle nuove imprese dalla LR 14.11.1988, n. 83 modificata dalla LR 7.8.1990 n. 62 e dalla LR 26.4.1993 n. 27".

ARTICOLO 9

1. E' apportata al bilancio 1995-1997 per l'anno 1996 la seguente variazione in milioni di lire:

	Entrata in aumento	Num. di cap. del bilancio 1995
Categoria 13.a Entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato	12.517	15115, 15125
Categoria 24.a Entrate diverse	13.059	24055, 24057
Categoria 32.a Eredita' donazioni ed altri trasferimenti di capitale non dallo Stato	2.068	32058

Totale entrate in aumento	27.644	
Spese in diminuzione Oneri non ripartibili Cod. 1.1 A	3.168	50240

Totale variazioni attive	30.812	
Spese in aumento Orientamento e formazione professionale		14507, 14508, 14509, 14510, 14515, 14165,
Co. 1.1 A	30.812	14600, 14601, 14602, 14603, 14604, 14605.

2. E' autorizzata fin dall'anno 1995 la contrazione di obbligazioni a carico dell'esercizio 1996 per l'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione Toscana e relativi alle misure 6.1 e 6.2 dell'obiettivo 2 del Regolamento Europeo 2081 del 1993 fino all'importo, rispettivamente, di L. 12.392 milioni e di L. 5.819 milioni, e gli assi 1, 2, 3 dell'obiettivo 4 del Regolamento Europeo 2081 del 1993 fino all'importo rispettivamente di L. 3.722 milioni, L. 8.143 milioni, L. 736 milioni.

3. Alla copertura della spesa di cui al precedente comma, pari a L. 30.812 milioni, si fa fronte con lo stanziamento del programma obiettivo 4 politica del lavoro - sub programma Orientamento e formazione professionale cod. 1.1.A disposto dal comma primo.

ARTICOLO 10

1. E' autorizzata l'istituzione sul bilancio 1995 del capitolo n. 13307 "fondo regionale per la montagna" con uno stanziamento di L. 369.387.220 per concorrere al finanziamento della elaborazione o della realizzazione di progetti per il "Piano della montagna Toscana".

2. A carico del capitolo e per le finalita' di cui al I comma possono essere erogati contributi alle Comunita' montane che presentano i relativi progetti.

3. I contributi di cui al II comma sono assoggettati agli obblighi di rendicontazione stabiliti dall'art. 25, comma 17, del DL 2.3.1989 n. 66 convertito, con modificazioni, dalla L. 24.4.1989, n. 144 e dall'art. 1, settimo comma, del DL 18.1.1993, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19.3.1993, n. 68.

ARTICOLO 11

1. Negli anni 1995 e 1996 e' autorizzata la spesa per un importo fino a L. 1.000.000.000, ripartite in L. 500.000.000 per ciascun anno, per la concessione di un contributo straordinario al Comune di S. Casciano Val di Pesa per la realizzazione di un primo lotto funzionale della circonvallazione Nord del Capoluogo.

2. Alla determinazione del contributo si provvede con le modalita' da stabilirsi in apposita convenzione da stipularsi con il Comune di San Casciano e agli altri Enti finanziatori.

3. Il contributo di cui al I comma e' soggetto agli obblighi di rendicontazione stabiliti dall'art. 25, comma 17, del DL 2.3.1989 n. 66 convertito, con modificazioni, dalla L. 24.4.1989 n. 144 e dall'art. 1, settimo comma, del DL 18.1.1993 n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19.3.1993 n. 68.

4. Ai fini di cui al primo e secondo comma e' autorizzata l'istituzione nel bilancio 1995 del cap. 15027 con uno stanziamento di L. 500.000.000.

5. Agli oneri di spesa di L. 500.000.000 per l'anno 1996 si provvede con legge di bilancio utilizzando allo scopo lo stanziamento accantonato sul bilancio pluriennale per l'anno 1996 con la seguente variazione in milioni di lire del bilancio pluriennale 1995-1997:

Spese in diminuzione	anno 1996	Num. di cap.
	del Bil. 1995	

Spesa non ricompresa
programmi obiettivo

Cod. 1.1.A	500	25575
Spese in aumento		
5. infrastrutturazione viabilita' Cod. 2.1.A	500	15027

ARTICOLO 12

1. Per le iniziative dirette o concordate con le Province ammesse ai finanziamenti regionali concessi in attuazione delle Leggi Regionali 27 marzo 1980, n. 23, 29 dicembre 1983, n. 60, 13 novembre 1984, n. 66, e 17 febbraio 1984, n. 13, Programmi Regionali dei finanziamenti anni 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 e 1990, che non risultino attuate nei tempi stabiliti, e comune entro il 31 dicembre 1994, o per le quali non venga rimesso il consuntivo contabile a mezzo del quale sia dimostrata la totale realizzazione dell'iniziativa entro il 31 marzo 1995, viene pronunciata la decadenza dei benefici concessi, anche se in tutto o in parte gia' erogati.

2. Per le iniziative dirette o concordate con le Province ammesse ai finanziamenti regionali concessi in attuazione della Legge Regionale 17 febbraio 1984, n. 13, Programmi Regionali dei finanziamenti anni 1991 e 1992 che non risultino attuate nei tempi stabiliti, e comunque entro il 31 dicembre 1995, o per le quali non venga rimesso il consuntivo contabile a mezzo del quale sia dimostrata la totale realizzazione dell'iniziativa entro il 31 marzo 1996, viene pronunciata la decadenza dei benefici concessi, anche se in tutto o in parte gia' erogati; eventuali proroghe per riconosciute cause di forza maggiore non potranno comunque superare la durata complessiva di sei mesi.

3. La decadenza comporta l'obbligo della restituzione delle anticipazioni eventualmente percepite, gravate degli interessi legali calcolati dalla data della erogazione a quella della restituzione delle somme.

4. Le relative disponibilita', nonche' quelle derivanti da pronunciamenti di decadenza o revoca di finanziamenti regionali concessi gia' deliberati, sono destinate a nuovi interventi finanziari a sostegno della qualificazione dell'offerta turistica, con proprieta' delle aree a maggiore concentrazione di imprese turistiche ed escluse dalla operativita' di interventi comunitari.

ARTICOLO 13

1. E' autorizzata l'istituzione del cap. 12176 con uno stanziamento di L. 250.000.000 al fine di erogare alle Province contributi per l'analisi dei fenomeni alluvionali di rilievo regionale.

2. L'erogazione dei contributi di cui al I comma e' disposta sulla base di criteri definiti con deliberazione della Giunta.

3. I contributi sono assoggettati agli obblighi di rendicontazione stabiliti dall'art. 25, comma 17, del DL 2.3.1989, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla L. 24.4.1989, n. 144 e dall'art. 1, settimo comma, del DL 18.1.1993, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 19.3.1993, n. 68.

ARTICOLO 14

Il secondo comma dell'articolo 1 della Legge regionale 2.12.1994, n. 92 "Istituzione addizionale regionale al Canone per le utenze di acqua pubblica e' sostituito dal seguente:

"2. L'addizionale di cui al comma 1 e' dovuta solo se di importo superiore a L. 10.000 ed e' versata alla Regione dal Concessionario, contestualmente al pagamento del canone, mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria Regionale".

ARTICOLO 15

1. Il I comma dell'art. 13 della LR 16.6.1994, n. 45 e' sostituito dal seguente:

"Gli oneri finanziari relativi al compimento degli atti o attivita' del Commissario sono a carico degli specifici stanziamenti disposti, ai sensi della vigente normativa, per la realizzazione dei corrispondenti interventi".

2. Dopo il I comma dell'art. 13 della LR 16.6.1994, n. 45 e' introdotto il seguente I comma bis:

"Gli oneri finanziari relativi ai compensi e alle spese di gestione commissariale sono posti a carico del capitolo 12661 del bilancio di previsione 1995 sempre che le attivita' inerenti la gestione si riferiscano ad interventi derivanti da funzioni amministrative di competenza regionale anche se delegate dalla Regione ad Enti Locali. Sono altresì posti a carico del cap. 12661 del bilancio di previsione 1995 gli oneri di cui al successivo terzo comma, per la quota parte riferita ai compensi e alle spese di gestione Commissariale".

3. Il secondo comma dell'art. 13 e' sostituito dal seguente:

"Gli oneri finanziari relativi ai compensi e alle spese della gestione commissariale non imputabili al finanziamento a carico del bilancio regionale ai sensi del I comma bis sono a carico del bilancio delle amministrazioni o degli enti

competenti in via ordinaria al compimento degli atti o delle attività del Commissario".

4. E' abrogato il comma 5 dell'art. 13 della LR 16.6.1994, n. 45.

5. La declaratoria del cap. 12661 del bilancio di previsione 1995 e' sostituita dalla seguente:

"Spese per i compensi e spese di gestione commissariale di cui al I comma bis della LR 16.6.1994, n. 45 e successive modificazioni".

6. Nell'elenco delle spese obbligatorie approvato con l'art. 8 della LR 19.1.1995, n. 8 e' inserito il cap. 12661 del bilancio di previsione 1995 con la declaratoria di cui al precedente comma.

7. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce criteri e direttive per la definizione e la effettuazione delle spese per i compensi e spese di gestione commissariale.

8. I Commissari straordinari inoltrano al competente servizio del dipartimento competente nella materia entro il 31 ottobre di ciascun anno una richiesta analitica riflettente il presumibile fabbisogno dell'anno successivo per gli oneri di cui all'art. 13, I comma bis della LR 16.6.1994, n. 45. Il competente servizio, valutata la congruita' dei singoli fabbisogni e delle relative spese, approva il piano di ripartizione corredato delle valutazioni di congruita' e dispone gli atti occorrenti per la costituzione delle aperture di credito ai sensi della LR 4.12.1978, n. 73.

9. Per l'anno 1995 il fabbisogno di cui al comma precedente e' inoltrato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Allegato A
ENTRATA

<segue tabella, pp. 53-63>

TOTALE GENERALE ENTRATA

Residui in piu'	95.346.303.037
Residui in meno	2.142.000.000
Competenza in piu'	22.790.857.934.220
Competenza in meno	11.212.272.000.000
Cassa in piu'	22.648.953.631.183
Cassa in meno	11.070.367.696.963

CODIFICAZIONE SECONDO IL BILANCIO DELLO STATO DEI CAPITOLI
ISTITUITI CON LA PRESENTE LEGGE

<segue tabella, pp. 64-66>

Allegato B
SPESA

Gli strumenti della programmazione Regionale

<segue tabella, pp. 67-68>

TOTALE PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Competenza in piu'	1.550.169.906
Cassa in piu'	1.55.169.906

Programmi obiettivo

<segue tabella, pp. 69-86>

TOTALE PROGRAMMI OBIETTIVO

Competenza in piu'	721.950.621.072
Competenza in meno	61.045.445.000
Cassa in piu'	680.312.820.072
Cassa in meno	19.407.644.000

Spesa non ricompresa nei Programmi obiettivo

<segue tabella, pp. 87-93>

TOTALE SPESA NON RICOMPRESA NEI PROGRAMMI OBIETTIVO

Competenza in piu'	90.062.788.242
Competenza in meno	850.000.000
Cassa in piu'	89.562.788.242
Cassa in meno	350.000.000

Oneri non ripartibili

<segue tabella, p. 94>

TOTALE ONERI NON RIPARTIBILI

Competenza in piu'	810.000.000
Competenza in meno	87.895.000.000
Cassa in piu'	550.912.000.000
Cassa in meno	87.155.000.000

Contabilita' speciali

<segue tabella, p. 95>

TOTALE CONTABILITA' SPECIALI

Competenza in piu'	18.900.000.000.000
--------------------	--------------------

Competenza in meno	8.000.000.000.000
Cassa in piu'	18.349.158.000.000
Cassa in meno	8.000.000.000.000

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

Competenza in piu'	19.728.650.579.220
Competenza in meno	8.150.064.645.000
Cassa in piu'	19.685.772.778.220
Cassa in meno	8.107.186.844.000